

L. 5 febbraio 1992, n. 104 ⁽¹⁾ ⁽²⁾, Art. 24

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ⁽³⁾

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

[\(2\)](#) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

[\(3\)](#) Vedi, anche, l'art. [45](#), [L. 17 maggio 1999, n. 144](#).

Art. 24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche) ⁽³²⁾

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visibilità di cui alla [legge 9 gennaio 1989, n. 13](#), e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla [legge 30 marzo 1971, n. 118](#), e successive modificazioni, al [regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#), alla citata [legge n. 13 del 1989](#), e successive modificazioni, e al citato [decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 ^{\(36\)}](#).

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle [leggi 1° giugno 1939, n. 1089](#), e successive modificazioni, e [29 giugno 1939, n. 1497](#), e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli [articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989](#) non possono venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164](#), nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli [articoli 15](#), terzo comma e [26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla

normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'[articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni ⁽³⁵⁾ e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'[articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'[articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986](#), dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la

eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'[articolo 32](#), comma 21, della citata [legge n. 41 del 1986](#) sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#).

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'[articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971](#), all'[articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978](#), alla citata [legge n. 13 del 1989](#), e successive modificazioni, e al citato [decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

[\(35\)](#) A norma dell' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8](#) non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 10.000 a euro 50.000, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 1, comma 5, lett. c\), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016](#). In virtù di quanto previsto dall' [art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016](#), quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

[\(36\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 251](#) (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13](#) e dell'[art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

[\(37\)](#) Vedi, ora, l'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#).